

(Allegato 1)

## Allegato 1

Linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

### Premessa

Al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati e semplificare le modalità di utilizzo del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, della legge n. 3 del 2003. In particolare, il comma 2-bis dispone la nullità per «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico... in assenza dei corrispondenti codici (Codici unici di progetto, CUP) di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso».

Il comma 2-ter, amplia la portata del provvedimento stabilendo che «Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati».

Il Codice unico di progetto (CUP), e' istituito dal comma 1, del medesimo art. 11, della legge n. 3 del 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, presso il CIPE, il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). La norma dispone che i progetti di investimento pubblico devono essere identificati univocamente dal codice CUP. Il comma 2 del citato articolo attribuisce al CIPE la competenza di disciplinare le modalita' e le procedure necessarie per il funzionamento del sistema CUP.

Il CIPE, tramite le proprie delibere n. 143 del 27 dicembre 2002 e n. 24 del 29 settembre 2004, ribadendo l'obbligatorieta' del CUP per tutti i progetti di investimento pubblico e definendo l'ambito oggettivo di applicazione dei progetti di investimento pubblico, ha disposto (delibere CIPE n. 143 del 2002, art. 1.5, e n. 24 del 2004, art. 2) che i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico»:

«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento».

Inoltre, il CUP «deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Tutte le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare: le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico; i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche gia' in essere; le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame, ed i correlati documenti di monitoraggio».

Il comma 2-bis, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, rafforza le preesistenti disposizioni adottate dal CIPE, conferendo

al CUP la natura di elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualita' di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare. Dal combinato disposto delle citate norme discende che il CUP, a cui e' associato, all'interno della sezione anagrafica del sistema CUP, il corredo informativo dei dati anagrafici e qualificanti dell'investimento (fra cui, la descrizione testuale, il costo complessivo programmato, l'amministrazione titolare del progetto, la localizzazione fisica, il settore d'intervento e le finalita'), e' l'unico elemento in grado di identificare in modo non ambiguo un determinato progetto di investimento pubblico. L'essentialita' del CUP negli atti che determinano il finanziamento di un investimento deriva, quindi, dalla necessita', da parte dell'amministrazione di determinare in modo inequivocabile la destinazione delle risorse pubbliche.

Corollario del precedente combinato disposto e' il ruolo prioritario del CUP nell'identificazione dei progetti di investimento pubblico presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni deputati al monitoraggio degli investimenti pubblici. Le banche dati contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici fanno riferimento al CUP per rendersi interoperabili e per indicizzare e incrociare i dati finanziari, fisici e procedurali riguardanti i progetti di investimento pubblico censiti.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, delinea il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche con la finalita' di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche cosi' come disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 del 2011.

Con riferimento ai progetti di investimento realizzati nell'ambito delle politiche di coesione, indipendentemente dalla loro natura o settore d'intervento, in continuita' con il periodo di programmazione 2007-2013, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014), all'art. 1, comma 245, dispone che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il proprio sistema di monitoraggio unitario, al cui centro

e' posta la Banca dati unitaria (di seguito BDU) gestita dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea.

La successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il 2015), art. 1, comma 703, lettera l), stabilisce che la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) viene effettuata tramite lo stesso sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

L'identificazione puntuale degli investimenti pubblici, che la legge attribuisce al CUP anche presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, e' un presupposto essenziale per poter verificare lo stato di attuazione della spesa pubblica per investimenti. Disporre di una lista precisa degli interventi finanziati da un programma di spesa e' indispensabile per l'estrazione delle relative informazioni dalle banche dati di monitoraggio, promuovendo nel complesso anche la trasparenza e l'accountability verso i cittadini.

La logica di associare puntualmente ai programmi di spesa (ovvero agli atti o provvedimenti di finanziamento degli investimenti) una lista completa dei progetti finanziati (associazione programmi-progetti), peraltro, e' quella che informa la programmazione e il monitoraggio delle misure ricadenti nell'ambito delle politiche di coesione finanziate a valere sul FSC e sui Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi SIE). La struttura di base della citata BDU consente (per i progetti effettivamente segnalati dai titolari) di risalire per ogni intervento di spesa al programma e alla misura, con le relative autorizzazioni di spesa, l'importo concesso e i finanziamenti complessivi. Una logica informativa analoga, benché prevista dal citato decreto legislativo n. 228 del 2011, non e' ancora in essere strutturalmente nel processo di programmazione e monitoraggio delle risorse ordinarie.

I commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003, rappresentano un ulteriore passo in questa direzione, e sono finalizzati, oltre che alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni di programmazione della spesa per investimento, alla necessaria raccolta strutturata di tutte le informazioni di monitoraggio, al fine di raggiungere una valutazione complessiva sull'attuazione della spesa programmata.

L'associazione programma-progetto (identificato dal CUP), estesa a tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse ordinarie, permette di conoscere tempestivamente gli aggregati sintetici di performance realizzativa di ciascuna misura, da analizzare avendo particolare riguardo al «disegno» dispositivo e attuativo della medesima, e all'articolazione quantitativa degli interventi finanziati (importi finanziati per classi di valore, tipologia, settore di intervento, periodo di realizzazione degli interventi), al fine di giungere ad un giudizio sulla efficacia dell'attuazione e all'individuazione degli elementi «migliorativi» della misura ovvero dei fattori di successo che potrebbero essere replicati in altri contesti.

Data anche la delicatezza delle implicazioni che l'istituto della nullità degli atti, in assenza dell'identificazione degli investimenti finanziati tramite CUP, è suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, il comma 2-ter, del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, individua nel Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e nel Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), competente per la programmazione e il monitoraggio delle politiche di coesione, le strutture idonee a fornire un adeguato supporto tecnico alle amministrazioni emananti, previo coordinamento fra le medesime di idonee modalità. Le presenti linee guida forniscono, peraltro, indicazioni sul processo amministrativo e sulle modalità tecniche per fornire tale supporto.

Per gli investimenti realizzati o da realizzare al fine di fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e in ogni caso per quelli caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che per loro natura non possono sottendere a una specifica e dedicata programmazione che consenta la preventiva richiesta del CUP, la generazione di detto codice può avvenire in un momento successivo all'avvio degli interventi, e comunque deve essere inserito nei relativi atti e provvedimenti di approvazione della spesa. Tale codice deve, altresì, essere riportato negli atti e provvedimenti di adozione dei piani degli interventi dei commissari

delegati di cui all'art. 25, comma 7, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché dei soggetti preposti al completamento in ordinario degli interventi, ai sensi dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo.

#### Definizioni

Amministrazione emanante/estensore dell'atto: tutti i soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che emanano atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico.

Atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico: atti amministrativi che dispongono il finanziamento o l'esecuzione di almeno uno specifico intervento/progetto; in tal caso l'intervento stesso non può essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento può essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi di legge.

Atti amministrativi che dispongono una ripartizione di risorse: si tratta di atti amministrativi che definiscono aree di intervento di una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalità) su cui sono ripartite le risorse, ma non dispongono il finanziamento/autorizzazione di specifici interventi.

Banche dati nazionali di monitoraggio attuativo: banche dati riguardanti l'intero territorio nazionale che accentrano informazioni sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale degli interventi di investimento pubblico. In particolare, ci si riferisce al Monitoraggio delle opere pubbliche nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP) regolata dal decreto legislativo n. 229 del 2011, e al Sistema di monitoraggio unitario (BDU) di cui alla legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245, e alla legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera l).

Beneficiario del finanziamento: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico.

CUP: Codice unico di progetto, e' un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti

attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema.

CUP valido: codice identificativo definitivo generato ed esistente all'interno del sistema informativo CUP.

CUP corretto: codice identificativo definitivo allegato ad un atto di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici che possiede le caratteristiche necessarie per identificare un intervento/progetto che l'amministrazione titolare manifesta di voler realizzare, caratteristiche che sono descritte nel successivo paragrafo «Il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico».

CUP coerente con il programma di spesa: codice identificativo allegato ad un atto amministrativo di finanziamento/autorizzazione di investimenti pubblici, la cui classificazione, riportata nell'anagrafica del sistema CUP, rispetta i vincoli disposti dalla normativa che istituisce e regola il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto stesso.

CUP provvisorio: è un codice facoltativo che alcune amministrazioni utilizzano per censire il progetto sin dalla nascita dell'idea progettuale, quando ancora non sono immaginabili i valori riguardanti il costo e il finanziamento dell'investimento. Dal punto di vista tecnico, la stringa di codice contiene un carattere in meno del CUP definitivo e i primi tre sono caratterizzati dalle lettere PROV esempio: PROV0000019464. Non ha nessun valore amministrativo.

CUP attivo: CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione.

CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed è completato anche l'iter procedurale.

CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento.

CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione, ovvero

se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalita', perimetro delle attivita' previste.

Interventi emergenziali caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumita': si tratta di interventi che sono finalizzati a fronteggiare eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo (vedi l'art. 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che, in ragione della loro intensita' ed estensione, devono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225). Costituisce, in particolare, circostanza di somma urgenza la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza (il comma 6, dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, equipara alle circostanze di somma urgenza quelle di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992).

Progetto di investimento pubblico: nella citata delibera CIPE n. 143 del 2002, e' indicata la definizione di progetto d'investimento pubblico. Al punto A.1.1 dell'allegato, si qualifica la definizione di progetto di investimento pubblico nei termini della natura pubblica della fonte di finanziamento:

«saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di societa' partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attivita' produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo. Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata».

Al punto A.1.2 del medesimo allegato, si forniscono ulteriori



elementi definitivi:

«In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.

Ad esempio, nel caso di lavori pubblici, il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei piani annuali ai sensi della citata legge n. 109/1994; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento».

La Struttura di supporto CUP ha poi nel corso del tempo declinato definizioni di carattere più operativo.

La prima, sempre a carattere generale, è la seguente:

«Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:

- 1) presenza di un decisore pubblico,
- 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,
- 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,
- 4) da raggiungere entro un tempo specificato».

La seconda, più specifica e basata sulla natura/tipologia del progetto, è la seguente:

realizzazione di lavori pubblici: il progetto consiste nella decisione di un ente (stazione appaltante) di far realizzare un intervento infrastrutturale (una nuova strada, la manutenzione di una scuola, l'ampliamento di un ospedale) con il pagamento, da parte della stazione appaltante, della impresa/delle imprese che lo realizzano. Il CUP è generalmente associato alla realizzazione del lotto funzionale ove previsto; il CUP è richiesto dalla stazione appaltante;

concessione di incentivi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di concedere un finanziamento a un'impresa per realizzare un intervento di sviluppo (un nuovo stabilimento, la manutenzione di una fabbrica, l'ampliamento di un magazzino) con il pagamento, da parte dell'ente, di parte - o della totalità - dei costi previsti dall'impresa; il CUP è richiesto dall'ente;

concessione di contributi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di aiutare un privato a realizzare un intervento di sviluppo (riparare un'abitazione dopo una calamita' naturale, seguire un percorso formativo) con il pagamento, da parte dell'ente, di una parte o della totalita' dei costi previsti; il CUP e' richiesto dall'ente;

acquisto di beni: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare dei beni «durevoli» (macchinari di un ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP e' richiesto dall'ente;

acquisto o realizzazione di servizi:

A) acquisto di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un software, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP e' richiesto dall'ente;

B) realizzazione di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l'adeguamento di un software, un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi alle attivita' realizzative; il CUP e' richiesto dall'ente.

Rientrano in questa casistica i servizi di progettazione di opere pubbliche, se tali attivita' sono definite in relazione a un quadro economico di spesa specifico, distinto dalla realizzazione dell'opera;

aumenti di capitale sociale (et similia): il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di partecipare a un aumento di capitale sociale (o di costituzione di una nuova societa' ecc.) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi connessi all'operazione (versamento del capitale, ecc.); il CUP e' richiesto dall'ente.

Con il termine «ente pubblico» si intende ricomprendere anche enti di diritto privato che svolgano funzioni di interesse pubblico: ad esempio le societa' (anche di diritto privato) che, per legge regionale, sono incaricate di istruttoria, pagamento e valutazione di uno specifico programma di incentivi a imprese.

E' stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da piu' partner (ad esempio i progetti di ricerca gia' disciplinati al punto 2, lettera b), dell'allegato alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45), ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare

tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP master indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale.

Soggetti/organi deputati al controllo degli atti: tutti gli uffici di controllo amministrativo-contabile degli atti di spesa; indicativamente, Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per le strutture ministeriali e le relative articolazioni, collegi dei revisori per regioni, enti locali ed amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Soggetti partecipanti o concertanti: tutti i soggetti chiamati a vario titolo al concerto sull'atto ai sensi della normativa vigente ovvero «sentiti» nel processo di emanazione degli atti.

La nullità degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione del CUP

Ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis, dell'art. 11, legge n. 3 del 2003

Ai sensi del citato comma, la disposizione si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni emananti, come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, la disciplina si applica anche agli atti emanati da enti territoriali/locali di livello regionale o sub-regionale (es. D.G.R., atti pubblicati nel B.U.R. o equivalenti), fra i quali gli atti che tipicamente dispongono finanziamenti di risorse di competenza delle politiche di coesione, nonché ai commissari straordinari di Governo, nominati anche per far fronte a situazioni emergenziali, salvo che non ne sia espressamente stata disposta la deroga.

Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 2-bis le materie relative al finanziamento e all'approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ambito oggettivo: le tipologie di atti soggetti alla disciplina

Al di là della tipologia e/o specificità di ogni singolo atto (decreti ministeriali e interministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti direttoriali, delibere di giunta, eccetera) si possono identificare all'interno dell'ambito di applicazione oggettivo della norma, due macro categorie di atti:

1) atti che dispongono una ripartizione di risorse, ma senza identificarne puntualmente l'assegnazione (destinazione finale delle

risorse) a specifici progetti di investimento pubblico;

2) atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico, ovvero che ne dispongono la destinazione finale.

Entrambe le tipologie di atti sono interessate, in modo diverso, dall'applicazione della norma.

(1) Atti che dispongono una ripartizione di risorse

Si tratta di atti amministrativi che definiscono le aree di intervento interessate dalla ripartizione di risorse stanziare da una disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base territoriale, per tipologia di intervento, per settore, per finalita').

Poiche' in tali casi gli interventi non sono ancora definiti, il CUP non e' richiesto.

Questi atti, generalmente, individuano e regolano un momento successivo (ovvero un altro atto) che identifichera' gli interventi finanziati. In questo caso e' necessario che l'atto: a) individui puntualmente l'atto successivo con cui le risorse saranno assegnate agli interventi, nonche' la direzione competente ad adottarlo; b) preveda che l'atto successivo riporti correttamente, a pena di nullita', i CUP validi identificativi degli interventi; c) poiche' l'atto di programmazione e/o ripartizione puo' definire o prevedere delle modalita' di selezione degli interventi da finanziare e' necessario che in questi casi sia precisato che le successive richieste di finanziamento siano gia' codificate con i CUP identificativi degli interventi. Tale indicazione, per gli atti programmatori, assume quindi una funzione a sostegno dell'applicazione della normativa sopra richiamata che non prevede espressamente l'obbligo del CUP per atti di tale natura.

(2) Atti che assegnano risorse a specifici progetti di investimento pubblico

Questo e' il caso principale di applicazione della norma: ogni qualvolta un atto dispone il finanziamento di un intervento, l'intervento stesso non puo' essere identificato solamente con un titolo o una descrizione letterale, in quanto l'identificazione sostanziale dell'intervento puo' essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi della normativa di riferimento.

In assenza dell'identificazione univoca tramite CUP l'atto e' nullo; laddove tuttavia l'atto amministrativo contempli una pluralita' di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullita' attiene ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni

effetto validi ed efficaci.

Al riguardo, va rilevato che e' necessario che il CUP sia correttamente associato all'intervento da finanziare, sia valido (vedi il paragrafo successivo «Il perimetro della nullita' degli atti di finanziamento di progetti di investimento») e coerente con la norma di riferimento, al fine di assicurare un corretto monitoraggio e conseguentemente la qualita' della spesa pubblica.

E', quindi, importante definire un processo e degli strumenti di riscontro a disposizione dei soggetti che partecipano al processo di emanazione di questa categoria di atti amministrativi, accompagnandolo fino all'efficacia dell'atto (vedi il successivo paragrafo «Illustrazione del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico»).

Il perimetro della nullita' degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico

Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni illustrate in premessa, la nullita' degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli interventi oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche. Il CUP, come sopra illustrato, e' l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati.

In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, nonche' della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, e' possibile interpretare la norma consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa e anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il risultato cui esso mira, tenendo tuttavia presente che l'atto nullo non e' annullabile d'ufficio ne' convalidabile, ai sensi de citato art. 21-novies, della legge n. 241 del 1990, ed e' suscettibile di produrre, secondo la giurisprudenza amministrativa, solo in via interinale effetti giuridici, nelle more della declaratoria della causa di nullita'; si deve ritenere che in tal caso l'amministrazione, in considerazione della causa di nullita', possa comunque adottare un nuovo atto, emendato dal vizio.

Da quanto premesso deriva che:

gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il format indicato nell'allegato A, avente quale contenuto minimo le seguenti colonne (campi): 1) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati; 2) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto; 3) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;

i CUP indicati in tale lista devono tassativamente coincidere con i progetti che l'amministrazione emanante intende finanziare/autorizzare. Pertanto, qualora l'amministrazione ritiene opportuno descrivere i progetti anche testualmente, tramite l'inserimento di una colonna (campo) aggiuntiva, e' necessario utilizzare le descrizioni che i titolari dei progetti hanno segnalato nella sezione anagrafica in fase di generazione del CUP. Queste ultime saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-ter dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003;

i CUP indicati in tale lista devono essere tutti definitivi e attivi (l'amministrazione titolare dell'investimento ha manifestato la volonta' di realizzare il progetto). Non sono accettabili CUP provvisori o riportanti nell'anagrafica lo stato chiuso (l'amministrazione titolare ha dichiarato che il progetto e' concluso) o cancellato/revocato (l'amministrazione titolare ha manifestato la volonta' di non procedere alla realizzazione dell'investimento). Le informazioni sullo stato dei CUP della lista di progetti da allegare a ciascun atto di finanziamento/autorizzazione saranno fornite, su richiesta, dalle strutture deputate al supporto tecnico in applicazione del comma 2-ter dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003;

in deroga a quanto previsto dal punto precedente, gli investimenti, precedentemente citati, necessari per fronteggiare situazioni emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque caratterizzati dalla necessita' e dall'urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumita', anche ai sensi dell'art. 163, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere caratterizzati da uno stato chiuso, ad eccezione dei CUP relativi alla realizzazione di nuove opere che invece mantengono la necessita' di essere attivi. Al

riguardo si rappresenta che il CUP deve essere chiuso quando l'intervento e' stato realizzato e sono stati eseguiti tutti i pagamenti e gli incassi relativi;

la mancata apposizione, la non corretta indicazione (codici non presenti nel sistema CUP o non corrispondenti con l'investimento che l'amministrazione intende finanziare) o la non validita' (CUP provvisori, chiusi, cancellati o revocati) dei CUP nella lista dei progetti finanziati allegata agli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione genera la nullita' dell'atto con esclusivo riferimento ai progetti di investimento non identificati correttamente e validamente dai CUP.

Occorre precisare che le caratteristiche che obbligatoriamente devono possedere i CUP per poter essere ritenuti validi e corretti ai fini del finanziamento/autorizzazione da parte di un atto amministrativo, come specificato dettagliatamente piu' sopra, devono essere tali alla data di emanazione e di efficacia del medesimo atto, non comportando nullita' del finanziamento/autorizzazione il mutamento successivo di tali caratteristiche in esito all'evoluzione amministrativa e realizzativa dell'intervento quale ad esempio, come anche riportato nel seguito del documento, la suddivisione successiva in lotti, ciascuno dei quali associato ad un quadro economico distinto oppure l'accorpamento di due progetti in un'unica iniziativa progettuale.

Illustrazione del processo amministrativo di emanazione degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico (categoria sub 2)

Viene descritto il processo logico che porta alla formazione, al controllo e alla definitiva efficacia degli atti della seconda categoria, limitatamente all'identificazione puntuale e univoca dei progetti di investimento finanziati, di cui al citato comma 2-bis, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003.

I soggetti coinvolti:

- amministrazione emanante/estensore dell'atto;
- soggetti partecipanti o concertanti;
- beneficiario del finanziamento.

Schema del processo

Di seguito vengono descritte le fasi logiche successive che accompagnano uno schema di atto, dalla redazione all'emanazione dell'atto, illustrando il ruolo dei vari soggetti coinvolti, con esclusivo riferimento all'identificazione dei progetti di investimento tramite CUP.

Le fasi del processo sono le seguenti:

A) verifica della pertinenza dell'atto al perimetro di applicazione della norma, ovvero se l'atto stesso assegni o no risorse a specifici progetti di investimento pubblico: nel caso l'atto non disponga il finanziamento puntuale di progetti, questo non e' soggetto alla disciplina di cui al citato comma 2-bis, e pertanto le fasi successive risultano ultronee;

B) verifica della presenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento pubblico finanziati: se la verifica da' esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre integrare l'atto con gli elementi mancanti:

a) amministrazione emanante: redige l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, i quali vengono comunicati dai beneficiari, controllando l'associazione fra i singoli progetti e i rispettivi CUP;

b) beneficiario: effettua la domanda di finanziamento, nelle modalita' e col corredo informativo previsto dalle disposizioni del programma di spesa, e indicando puntualmente i CUP dei progetti da realizzare;

c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale assenza dei CUP previsti e, in mancanza, nega il concerto, quando previsto;

C) verifica della validita' e correttezza dei CUP identificativi dei progetti finanziati: se la verifica da' esito positivo per tutti i progetti si passa alla fase successiva, altrimenti occorre, se possibile, correggere l'atto indicandovi i CUP correttamente e validamente associati agli investimenti o, in alternativa, espungere dall'atto i relativi finanziamenti. Per validita' e correttezza si intende che i CUP identificativi degli investimenti devono essere stati regolarmente aperti dai beneficiari dei finanziamenti e registrati presso il sistema informativo CUP e devono rispondere alle caratteristiche illustrate nel paragrafo precedente «Il perimetro della nullita' degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico». In questa fase:

a) amministrazione emanante: in caso di mancata validita' o correttezza di CUP associati agli investimenti, riemette l'atto e gli allegati riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti finanziati, anche sulla base delle successive comunicazioni dei beneficiari che, se entro i termini previsti, possono correggere detti CUP non correttamente trasmessi (in caso di errore materiale) o aprire presso il sistema CUP nuovi codici identificativi rispondenti



alla disciplina; in alternativa, puo' decidere di non finanziare i progetti non correttamente identificati da CUP;

b) beneficiario: apre/trasmette i CUP che identificano correttamente gli investimenti da finanziare all'amministrazione emanante;

c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale non validita'/correttezza dei CUP previsti e nega il concerto, quando previsto;

D) verifica della coerenza dei CUP identificativi dei progetti di investimento con la normativa che dispone il programma di spesa: tale fase viene innescata solo se il programma di spesa ai sensi del quale viene emanato l'atto di finanziamento/autorizzazione dispone normativamente ed esplicitamente particolari vincoli e/o adempimenti da assicurare per l'accesso al finanziamento; vincoli che riguardano o la classificazione del CUP all'interno dell'anagrafica del sistema informativo CUP, oppure particolari adempimenti di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio (cfr. MOP-BDAP decreto legislativo n. 229 del 2011, BDU legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245, e legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703). Pertanto, tale fase e' volta ad assicurare che i progetti di investimento, identificati da CUP, cosi' come sono stati classificati dal beneficiario/titolare dell'intervento nel sistema informativo CUP (in termini dei parametri di «natura», «tipologia» dell'investimento, ecc.) siano coerenti con la finalita' e i vincoli posti esplicitamente al finanziamento dalla relativa normativa di spesa, e inoltre, per tutti i programmi di spesa nei quali siano disposti adempimenti di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio, l'ottemperanza ai medesimi. Le segnalazioni obbligatorie ai sistemi nazionali di monitoraggio, disposte dalle norme istitutive dei programmi di spesa, sono particolarmente rilevanti quando il processo di richiesta del finanziamento, l'istruttoria dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti e' assistito da modalita' tecnico-amministrative che per motivi di razionalita', tempestivita', efficacia e trasparenza sono retti da modalita' di trattamento automatizzato dei dati. In tali casi, tramite l'interoperabilita' dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni con i sistemi di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici, questi ultimi acquisiscono particolare validita' amministrativa nella comunicazione e certificazione del possesso delle caratteristiche vincolanti per l'ottenimento dei finanziamenti. Piu' in generale, l'innovazione normativa

rappresentata dai commi 2-bis e 2-ter del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003, dovrebbe incentivare l'adozione di processi amministrativi che utilizzino le banche dati nazionali di monitoraggio come strumenti di comunicazione/certificazione vincolanti da parte delle pubbliche amministrazioni nella richiesta e nell'istruttoria dei finanziamenti pubblici, e che facciano un uso intensivo delle modalita' di comunicazione/controllo automatici dei dati e dell'interoperabilita' informatica fra pubbliche amministrazioni. In tale fase:

a) amministrazione emanante: in caso di incoerenza fra i CUP associati agli investimenti, la finalita' e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa, ovvero in caso di inadempimento dei disposti obblighi di segnalazione/certificazione presso le banche dati nazionali di monitoraggio, nega il finanziamento ai progetti coinvolti; fornisce ai soggetti deputati al controllo tutte le informazioni e la collaborazione necessari per garantire che i CUP allegati all'atto siano coerenti con la finalita' e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa;

b) beneficiario: se nei termini, puo' in caso di non corretta classificazione del CUP, chiederne, motivandola, la modifica alla struttura di supporto CUP del DIPE, e adempiere agli obblighi previsti nei confronti dei sistemi nazionali di monitoraggio per sanare la finanziabilita' dell'investimento;

c) partecipante: nega il concerto, quando previsto;

E) verifica delle informazioni relative al progetto d'investimento identificate dal CUP sui sistemi di monitoraggio: tale verifica risponde all'esigenza prevista dal legislatore di migliorare i sistemi di monitoraggio ed e' effettuata sia dall'amministrazione emanante, dal beneficiario (o dai soggetti deputati al controllo amministrativo e contabile) utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione dai sistemi di monitoraggio locali o nazionali. La verifica si svolge sia in fase istruttoria sia in itinere, nella fase realizzativa dell'intervento. Informazioni oggetto di verifica:

a) finanziamento: se l'importo finanziato dall'atto e' coerente con quello indicato nel sistema di monitoraggio;

b) quadro economico: se l'importo finanziato dall'atto e' coerente con il valore del costo dell'intervento previsto nel sistema;

c) in caso di mancata coerenza, benché gli esiti delle verifiche di cui alla lettera E) non comportano la nullita' degli atti di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del

2003, le situazioni sono da valutare caso per caso: l'amministrazione emanante contatterà il titolare del CUP per chiedere chiarimenti e, se emergono scostamenti ingiustificati fra le segnalazioni di monitoraggio e la situazione amministrativa del progetto, chiederà al titolare del progetto l'aggiornamento delle informazioni di monitoraggio.

Giova ricordare che, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, all'art. 1.4.1, così come modificato e sostituito al punto 2, dell'allegato 1, della delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, e da ultimo dall'allegato 1, della delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, alla lettera B), viene richiamata la responsabilità della richiesta del CUP e quindi dell'associazione fra il codice e uno specifico progetto di investimento pubblico in capo ai soggetti titolari:

«La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che - a seconda della loro natura, come di seguito specificato - possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche»;

e, all'art. 1.4.2 della richiamata delibera CIPE n. 143 del 2002, si dispone in capo ai medesimi soggetti la correttezza dei dati inseriti nel sistema che consentono di descrivere e individuare le caratteristiche dell'intervento cui è associato il CUP:

«1.4.2. I soggetti responsabili, cui è riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura d'accreditamento, definita nell'allegato (punto A.3), ed hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi. Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, è facoltà dei soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto «concentratore») che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema».

Il CUP, richiesto dal soggetto responsabile (titolare dell'intervento) di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 della citata delibera CIPE n. 143 del 2002 e successive modificazioni, identifica il progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le sue fasi realizzative, e deve essere utilizzato secondo quanto disciplinato

dal punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 24 del 2004. Il suo corredo informativo rappresenta la fotografia dell'atto amministrativo in cui e' registrata la decisione, presa dal soggetto responsabile, di realizzare il progetto, cui e' associato uno specifico quadro economico di spesa.

Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un incremento dell'importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l'evoluzione di tali informazioni sara' rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente.

Occorre chiedere un altro CUP, in sostituzione di uno gia' esistente, quando cambia in maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l'oggetto della decisione amministrativa correlata alla finalita', alla classificazione (tranne in casi di errore), alla localizzazione o al perimetro dell'intervento.

Un caso particolare, ad esempio, si verifica quando il soggetto responsabile (o ente titolare) di un progetto ha facolta' di ritornare, in un momento successivo, sulla decisione iniziale di programmazione dell'intervento, scomponendo l'iniziativa in piu' progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso sara' necessario richiedere alla Struttura di supporto CUP (tramite l'apposita funzione presente nell'applicativo CUP «Invio richiesta modifica CUP») la scissione del CUP iniziale in due o piu' codici. Il CUP associato al progetto iniziale sara', a seconda dei casi, revocato o cancellato. Oppure al contrario, l'ente potrebbe accorpate piu' progetti in un unico progetto e, quindi, dovra' avere cura di utilizzare, secondo le medesime modalita' sopra descritte, la funzione di «fusione dei CUP». In tutti e due i casi all'interno dei corredi informativi dei CUP coinvolti saranno riportate, in modo strutturato, le informazioni necessarie per ricostruire i diversi cambiamenti dei CUP legati alle modifiche delle decisioni di realizzare le diverse iniziative.

In ragione delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata corretta apposizione del CUP, ora elemento essenziale per l'identificazione della destinazione delle risorse pubbliche, deve rilevarsi che la condotta, di norma omissiva, tenuta al riguardo dal soggetto responsabile di detta apposizione, a prescindere dal possibile rilievo della condotta stessa anche in ambito penale, e' suscettibile di essere qualificata in termini di responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ovvero puo' dare luogo a responsabilita' erariale, ex art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Vanno in questa sede, altresì, ricordati, specificamente in punto di responsabilita' erariale, gli obblighi di denuncia di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In fase di controllo amministrativo e contabile degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione dei progetti di investimento pubblico, la responsabilita' del controllo sull'esistenza, sulla validita' e sulla correttezza dei CUP identificativi degli interventi finanziati, ricade principalmente sugli uffici di controllo: Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi della legge n. 123 del 2011, per le strutture ministeriali e le relative articolazioni; collegi dei revisori, per quanto di competenza, per regioni, enti locali ed amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Strumenti di supporto al processo di verifica e controllo degli atti di finanziamento quanto all'identificazione univoca degli investimenti pubblici finanziati

Esistono degli strumenti informativi, a disposizione delle amministrazioni emananti, dei soggetti partecipanti, dei beneficiari e dei soggetti deputati al controllo degli atti, in grado di assistere il controllo dell'identificazione degli investimenti negli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione.

Quanto alla verifica della correttezza, della validita' e della natura dei CUP, il DIPE mette a disposizione la banca dati ad accesso aperto e in formato open data OpenCUP, all'indirizzo:

<http://opencup.gov.it/homepage>

e servizi di interoperabilita' tramite l'attivazione di web services sincroni o asincroni del sistema CUP.

Per quanto riguarda la verifica degli adempimenti informativi e di certificazione presso la Banca dati nazionale di monitoraggio MOP-BDAP, disposti dai programmi di spesa, la RGS mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche, su richiesta, l'accesso all'area operatori della banca dati OpenBDAP, all'indirizzo:

<http://www.bdap.tesoro.it/openbdap/pagine/login.aspx>

In quest'ultima, sono disponibili appositi cruscotti e report per la verifica delle fasi istruttorie dei finanziamenti che richiedono segnalazioni vincolanti di monitoraggio (es. richiesta del CIG, emanazione del bando di gara, approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ecc.).

Per le amministrazioni emananti, responsabili dei programmi di

spesa, e', inoltre, in fase di collaudo presso la RGS una piattaforma di accesso ai finanziamenti che consentira' di creare una anagrafica delle norme di finanziamento, di gestire le richieste di finanziamento e l'istruttoria dei progetti, attraverso una procedura guidata di verifica automatica, che assiste tutte le fasi del processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimento pubblico.

Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati da parte delle amministrazioni titolari, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 11, della legge n. 3/2003

I soggetti titolari di progetti di investimento sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

I dati riportati, ai fini di trasparenza e accountability, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari e riguardanti lo stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi di correttezza, coerenza e razionalita' amministrativa non possono essere diversi da quelli conferiti dalle medesime amministrazioni titolari ai sistemi di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge.

Pertanto, per garantire la certezza e la coerenza dei dati amministrativi diffusi ai cittadini, il DIPE, la RGS e il DPCoe concordano modalita' per fornire alle amministrazioni titolari il necessario supporto tecnico per assicurare la riconciliazione dei dati pubblicati nei siti delle amministrazioni titolari con quelli contenuti nei sistemi informativi di monitoraggio di propria competenza. Tali modalita' possono consistere nello sviluppo di appositi quadri informativi, relativi agli investimenti di competenza dei singoli titolari, presso i siti web ad accesso libero OpenCUP, OpenBDAP e OpenCoesione, che le amministrazioni titolari pubblicheranno, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, attraverso collegamenti ipertestuali.